



10-2022

Reg. Circolari

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie
Ufficio III - Gare e formazione contratti

AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DI SERVIZI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI ADIBITI A UFFICI GIUDIZIARI

Al Sig. Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello

**All'Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione
degli Uffici giudiziari di Napoli**

Ai Sig.ri Dirigenti Amministrativi degli uffici in indirizzo

*e, per opportuna conoscenza
alla sig.ra Capo DOG*

INDICE

1. Premessa
2. Quadro normativo
3. Finalità
4. *Format* a disposizione degli uffici
5. Monitoraggio
6. Nozione di servizio di gestione del bar e di distributori automatici
7. Competenza e procedimento
8. Stima del valore della concessione
9. Durata della concessione
10. Procedura di affidamento (evidenza pubblica)

V. in Cagliari, addì 4 MAG. 2022
Il Procuratore Generale
Luigi Patronaggio

11. **Richiesta di autorizzazione**
12. **Regolamentazione delle situazioni di fatto**
13. **Incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.**
14. **DEC**
15. **CIG**
16. **Revisione, aggiornamenti e chiarimenti**

Oggetto: Istruzioni per l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la concessione di servizi (gestione di bar, distributori, e altro).
Per chiarimenti e informazioni: infogare.dgrisorse@giustizia.it

1. PREMESSA

La presente circolare si propone di supportare gli Uffici Giudiziari territoriali nelle procedure di concessione dei servizi che possono essere erogati all'interno dei locali ove si svolge l'attività giudiziaria, con particolare riferimento a quelli di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo bar o distributori automatici.

Più in particolare, restando ferma l'applicazione della normativa in materia (D.Lgs. 50/2016) nonché il richiamo alla consolidata giurisprudenza ed alla prassi, essa rappresenta uno strumento operativo predisposto per facilitare l'approvvigionamento dei singoli servizi e procedere alla selezione degli operatori economici con modalità omogenee.

2. QUADRO NORMATIVO

La disciplina normativa di riferimento è rinvenibile:

- a livello comunitario: vanno segnalate le direttive in materia di appalti e concessioni di cui ai nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. In particolare, la succitata Direttiva 2014/23/UE ha introdotto una disciplina *ad hoc* delle concessioni, al fine di uniformare il diritto degli Stati membri in merito alle procedure per l'affidamento di contratti di concessione di lavori e di servizi.
- a livello nazionale: vanno considerate, in particolar modo, le disposizioni contenute nel Titolo I, parte IV del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con cui il Legislatore ha dato attuazione alle previsioni delle Direttive comunitarie
- e, infine, sul piano amministrativo, le Linee Guida A.N.AC. n. 9, recanti "*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*", approvate con Delibera A.N.AC. n. 318 del 28 marzo 2018.

3. FINALITÀ

La presente circolare si propone di uniformare le modalità con cui sono messi a disposizione di imprenditori privati i locali siti all'interno degli edifici adibiti a uffici giudiziari, per la prestazione dei servizi richiesti, e cioè esemplificativamente:

- bar;
- gestione dei distributori automatici;
- altre attività quali banche, poste, ecc.

In particolare, con il presente provvedimento sono fornite informazioni relative:

- alla competenza per lo svolgimento delle procedure di concessione di servizi;
- alle modalità di esecuzione delle procedure stesse;
- alle modalità di determinazione dei canoni di concessione;
- ai criteri di quantificazione degli oneri di gestione;
- alla individuazione del soggetto legittimato a riscuotere il canone di concessione.

4. FORMAT A DISPOSIZIONE DEGLI UFFICI

Tenuto conto della particolare complessità che caratterizza i rapporti concessori e delle relative procedure di affidamento, saranno elaborati ed aggiornati specifici *format* e linee guida posti a disposizione degli uffici, che potranno estrarne copia accedendo alla seguente pagina web: <https://sigeg.giustizia.it> e poi cliccando su Download modelli/Concessione di servizi.

I sopracitati *format*, concernenti gli atti di gara ed i relativi contratti concessori, dovranno essere **modificati/integrati sulla base delle caratteristiche peculiari dell'Ufficio giudiziario e della tipologia di affidamento.**

5. MONITORAGGIO

Al fine di garantire a questa Direzione Generale un monitoraggio continuo dei singoli servizi erogati negli uffici giudiziari dislocati sul territorio nazionale, è stata predisposta un'apposita maschera sull'applicativo SIGEG, a cui si accede tramite il seguente link: <https://sigeg.giustizia.it/Login.aspx> (cliccare: Gestione/Censimento/Aree/nuovo censimento).

I dati da inserire sono:

- mq. occupati;
- titolo (contratto di locazione; concessione di servizi; altro);
- decorrenza
- scadenza
- canone annuo
- importo non pagato
- rinnovato automaticamente

L'inserimento dei dati richiesti sarà curato dai singoli Uffici Giudiziari; il RUP della procedura deve accertarsi del tempestivo e corretto aggiornamento dei dati inseriti.

Qualora i dati delle procedure attualmente in corso non siano disponibili, ovvero vi siano difficoltà di reperimento presso i Comuni, saranno inseriti i dati dei nuovi affidamenti, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Un referente della Direzione **a disposizione degli uffici, entro il 15 luglio e il 30 gennaio di ogni anno**, sottoporrà all'attenzione del Direttore generale una relazione evidenziando le eventuali anomalie, inesattezze o omissioni dei dati inseriti da ciascun ufficio e l'attività svolta per porvi rimedio e ogni altra informazione rilevante.

Il referente è **a disposizione degli uffici** e può essere contattato al seguente indirizzo mail: infogare.dgrisorse@giustizia.it.

6. NOZIONE DI SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR E DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Nell'ambito della presente circolare vengono regolamentate - in via principale - le concessioni dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande svolti mediante gestione, congiunta o disgiunta, di bar interni e di distributori automatici.

Più in particolare:

- con il contratto di gestione del **“Servizio di bar”** si intende affidare in concessione la gestione economico-funzionale del punto bar situato all'interno dell'Ufficio Giudiziario, consistente nell'approvvigionamento e somministrazione di bevande e alimenti. È richiesta all'operatore l'erogazione di tutte le attività necessarie ai fini della corretta gestione del Servizio, quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento dei locali e la pulizia degli stessi, lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria, ecc.;
- con il contratto per la gestione del **“Servizio di erogazione di alimenti e bevande calde e fredde mediante distributori automatici”** si intende affidare in concessione la gestione economico-funzionale del servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici di alimenti, bevande e altri generi di conforto da collocarsi presso i locali dell'ufficio giudiziario. Tale servizio comprende anche lo svolgimento di attività accessorie ad esso connesse quali, a titolo esemplificativo, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio dei distributori, la manutenzione, ecc.

In entrambi i casi, accanto all'affidamento del servizio, è concesso al gestore anche l'utilizzo degli spazi interni necessari al suo espletamento, così determinati:

- a. superficie netta (in mq.) delle aree nelle quali è ubicato il bar, il magazzino, lo spogliatoio e i servizi asserviti - in modo esclusivo - al bar ed al relativo personale, oltre all'eventuale area destinata alla cucina ovvero alla manipolazione degli alimenti (al ricorrere di tutti i requisiti strutturali, impiantistici e autorizzativi di legge);
- b. superficie occupata dai distributori automatici (generalmente quantificata in circa 1 mq per ciascuna macchina distributrice).

Il Servizio di ristorazione mediante bar ed il servizio di ristorazione mediante distributori automatici è solitamente oggetto di gare autonome, trattandosi di mercati distinti ed operatori economici diversi. Tale distinzione è finalizzata a garantire la più ampia partecipazione da parte degli operatori e la tutela della parità di trattamento.

È possibile affidare i suddetti Servizi anche facendo ricorso ad una gara unica purché questa sia suddivisa in 2 lotti, uno per ciascuno dei sopra menzionati Servizi, come previsto dall'art.51 del Codice degli Appalti.

In ogni caso è sempre necessario - nell'ambito delle due procedure amministrative - dare la corretta informazione al mercato circa la presenza ed il dimensionamento del servizio “concorrente” all'interno del medesimo stabile.

7. COMPETENZA E PROCEDIMENTO

7.1 Premessa

I singoli Uffici Giudiziari gestiscono autonomamente la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme previste in materia dal Codice degli Appalti (Cfr. parere Avvocatura generale dello Stato, prot. 17.12.2019, DOG 0229832.E), secondo cui *“l'affidamento deve garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.”*

Non è necessaria alcuna specifica autorizzazione da parte del Ministero, perché la concessione di servizi non comporta alcun esborso di finanza pubblica.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 che ha imposto l'**obbligo della Pubblica Amministrazione di procedere con l'avvio delle procedure di gara esclusivamente in via telematica**, si richiama la possibilità per gli Uffici Giudiziari di far riferimento alle piattaforma MEPA – attraverso la dedicata sezione “Gare per concessioni”.

7.2 Edifici di proprietà demaniale

E' ormai acquisito che la gara per la concessione di servizi deve essere disposta dall'ufficio giudiziario, quale stazione appaltante, e non dall'Agenzia del Demanio¹.

E' parimenti accertato che all'Agenzia del Demanio spetta, per contro, il compito di stabilire l'entità del canone e di riscuotere le entrate erariali².

Pertanto, prima di avviare la procedura per l'aggiudicazione della concessione d'uso, è necessario che l'ufficio giudiziario individui gli spazi da destinare all'esercizio del servizio di bar e/o ristorazione, **invii all'Agenzia del Demanio competente per territorio le relative planimetrie e chieda contestualmente a detta Agenzia di quantificare l'entità del canone.**

Tale importo dovrà poi essere indicato nel capitolato, in modo da consentire a ogni potenziale interessato di valutare l'economicità dell'operazione imprenditoriale.

In adempimento di quanto previsto nelle già citate Linee Guida³, verrà poi stipulata una **concessione di servizi** (tra ufficio giudiziario e imprenditore risultato aggiudicatario) e, successivamente, un **contratto di concessione dei locali** (che verrà sottoscritto dall'Agenzia del Demanio, dal concessionario e dall'ufficio giudiziario).

Il canone verrà versato dal concessionario su un conto di tesoreria intestato al demanio, mediante modello F24, o con le diverse modalità che saranno stabilite dalla citata Agenzia.

7.3 Edifici di proprietà comunale

Alla luce del subentro del Ministero della Giustizia – intervenuto ex lege a far data dal 1° Settembre 2015 - in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai Comuni relativamente alle spese obbligatorie di funzionamento del comparto Giustizia, numerosi uffici giudiziari hanno manifestato incertezza sulla competenza alla gestione delle procedure di affidamento delle concessioni di servizi.

Una isolata pronuncia del giudice amministrativo⁴ ha affermato che per i beni di proprietà comunale la legge 190/14 (che, come è noto, ha trasferito le spese obbligatorie dai Comuni al Ministero) *“abbia espresso la volontà di mantenere nella titolarità degli enti territoriali, seppur con il predetto vincolo di destinazione, la gestione degli immobili di proprietà per la parte non direttamente connessa all'esercizio della funzione giudiziaria.”*

Tuttavia, la solidità della motivazione di tale sentenza è stata posta in dubbio dal parere reso a favore di questo Ministero dalla Avvocatura Generale dello Stato (CT 40709/2019 del 12.12.2019 Sez. VI). E' stato infatti evidenziato che sostenere che il Comune abbia conservato la competenza ad occuparsi della gestione delle porzioni di immobili non destinate direttamente all'esercizio della funzione giudiziaria *“rischierebbe di obliterare il riferimento all'irriducibile potere del Ministero della Giustizia di assentire in via preventiva, lo svolgimento di attività commerciali nell'immobile sottoposto a vincolo di destinazione, oltre che la correlazione, sia pure indiretta e mediata - e di cui si è sopra detto - tra locali adibiti allo svolgimento delle funzioni giudiziarie e locali, per così dire di "supporto", destinati allo svolgimento di servizi commerciali collaterali.”*

Questa Direzione Generale, condividendo la posizione espressa dall'Avvocatura, ha emanato la Circolare prot. 19933 del 04.10.21, con cui ha stabilito che, nell'ambito del subentro del Ministero nelle spese obbligatorie di funzionamento della Giustizia, per gli uffici di proprietà comunale **la competenza a porre in essere le attività dirette ad aggiudicare la concessione del servizio di bar/ristorazione e/o altro, spetta all'ufficio giudiziario subentrato** – ex lege – nei rapporti attivi e passivi di cui era parte il Comune.

¹ Cfr. parere Avvocatura generale dello Stato, prot. 17.12.2019, DOG 0229832.E

² Ibidem; cfr, anche Linee Guida sulle concessioni d'uso di spazi all'interno di immobili in uso governativo, connesse a concessioni di servizi funzionali all'attività istituzionale della P.A., in data 13.06.2017, prot. 2017/12678

³ ibidem

⁴ Tar Emilia Romagna, sentenza 18/2018

Come già affermato nella suddetta circolare del 04.10.2021, per risolvere tale questione non è di alcun giovamento l'art. 1, terzo comma, RD 2440/1923, che prevede che *“ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio”*, perché la norma si applica esclusivamente *“ai beni immobili dello Stato”* (art. 1, primo comma, RD 2440/1923).

Tuttavia, l'art 1, secondo comma, legge 392/1941⁵, prevede al secondo periodo che *“Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso”*.

Al contempo, il terzo periodo del medesimo comma prevede che *“Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso”*.

E' evidente, quindi, che il Ministero – in forza della legge 190/2014 - è subentrato automaticamente (*ex lege*) non solo nei rapporti passivi, ma anche in quelli attivi, di cui era parte il Comune: così deve intendersi l'espressione *“titolarità delle posizioni ... di credito”*. Tra questi rapporti attivi vi sono anche quelli in cui il Comune era locatore, alla data del 1^o settembre 2015.

Tale orientamento e, dunque, la competenza del Ministero a porre in essere le attività finalizzate a stipulare concessioni di servizi, è stato, peraltro, recentemente avallato anche dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce in un recente parere (prot. 7316 del 10/02/2022 – Cons. n. 2881/21 SL) espresso su un caso analogo relativo all'affidamento in concessione del servizio di ristorazione mediante distributori automatici all'interno di uffici giudiziari siti in un immobile comunale.

Per quanto riguarda il **procedimento di quantificazione del canone**, va osservato quanto segue.

Trattandosi di immobile che non è di proprietà demaniale, non si può demandare all'Agenzia del Demanio la quantificazione del canone.

Occorre quindi che l'ufficio **vi proceda in via autonoma** (non è possibile fare ricorso ai funzionari tecnici, perché il loro numero è molto al di sotto di quello che sarebbe necessario). Qualora in prosieguo la situazione dovesse mutare, e fosse cioè possibile mettere a disposizione degli uffici giudiziari la professionalità dei funzionari tecnici, la Direzione lo porterà a conoscenza.

Al fine di semplificare la procedura di quantificazione del canone di concessione in argomento, tutelando al contempo il credito erariale, l'ufficio potrà determinare l'importo del canone prendendo a riferimento il valore OMI espresso in €/mq mese riferito alla zona di localizzazione dell'immobile, reperibile al seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/geopoi_omi/index.php

Nel campo “ricerca per toponimo” si inserisce l'indirizzo dell'edificio in cui dovrà essere locato uno spazio per l'attività oggetto della concessione di servizi (bar, distributori, ecc.).

Si clicca su “VAI”.

Si digita poi su “Visualizza zona Omi”

Col tasto destro, si clicca sul tasto “commerciale”, che indica la destinazione d'uso dell'edificio in cui dovranno essere allestiti i locali in cui dovrà essere esercitata l'attività oggetto della concessione di servizi.

Ci sono tre diverse tipologie di “Stato conservativo”: scadente, normale, ottimo.

Tendenzialmente si può prendere sempre in considerazione lo stato conservativo “scadente”, in considerazione della necessità di calmierare il canone, perché i valori OMI riguardano attività commerciale su strada, mentre la concessione di servizi viene svolta all'interno degli uffici giudiziari, quindi con un minor afflusso di pubblico e minori opportunità imprenditoriali. È fatta comunque salva la possibilità per l'ufficio giudiziario di assumere come parametro di riferimento uno Stato conservativo diverso.

⁵ Nel testo risultante a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 526, lett. a), legge 190/2014

Per quanto riguarda in modo specifico l'entità del canone, il su descritto procedimento mette a disposizione un importo minimo e uno massimo.

Dovendosi tener conto della presunta redditività del servizio oggetto della procedura di concessione, si applicherà:

- il valore minimo, in caso di redditività modesta o ordinaria;
- il valore medio, negli altri casi.

Per la **concessione del servizio di bar/ristorazione e per gli altri servizi (posta, banca, ecc.)**, considerato che il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si può prevedere, a favore di ciascun operatore economico offerente, un punteggio parametrato alla misura dell'aumento del canone posto a base d'asta.

Per la **concessione del servizio di distributori di alimenti e bevande**, invece, questa possibilità di aumento non va prevista, perché il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, cioè del maggior ribasso sul prezzo di vendita dei prodotti.

Quando l'immobile è di proprietà comunale, considerato che (a differenza di quanto avviene quando l'edificio è di proprietà del Demanio) il canone va percepito dallo Stato (e non dal Comune), si procederà alla **sottoscrizione di un unico contratto, sia per la disponibilità dei locali che per la concessione del servizio** (di bar, di distributori automatici, ecc.).

Nell'atto di concessione, all'esito della procedura di evidenza pubblica, verrà previsto l'obbligo per il concessionario di versare il canone a favore del Ministero della Giustizia, al seguente IBAN: **IT 59D 01000 03245 348 0 11 3530 03**, che corrisponde al capitolo di entrata 3530 art. 3 (restituzioni e rimborsi) del Ministero della Giustizia. Utilizzando questo IBAN le somme affluiscono alla tesoreria centrale dello Stato.

Rimane a carico dell'ufficio giudiziario l'onere di verificare, preventivamente, se l'affidamento della concessione del servizio richiede una specifica autorizzazione da parte del Comune proprietario dell'immobile o se sia sufficiente la mera comunicazione, in particolare quando è necessario eseguire o far eseguire lavori che comportano una modifica dell'immobile.

7.4 Immobile di proprietà di terzi e utilizzato dall'ufficio giudiziario in virtù di contratti di comodato o comunque a titolo gratuito

Quando l'immobile adibito a ufficio giudiziario e nel quale va esercitato il servizio di bar e/o ristorazione è di proprietà di terzi ma è utilizzato in virtù di contratto di comodato o comunque a titolo gratuito, si applicano le stesse disposizioni di cui al § 7.3.

Si tratta di casi eccezionali, perché normalmente l'immobile è di proprietà del Comune o del Demanio oppure è concesso in locazione. Può tuttavia accadere che l'edificio sia di enti pubblici che per varie ragioni decidono di concederlo in comodato gratuito al Ministero della Giustizia.

Va ovviamente verificato che non ricorrano cause ostative alla concessione, da parte del comodatario (cioè, del Ministero della giustizia) dell'utilizzo di locali oggetto di comodato, a favore di soggetti terzi che intendano gestire un bar o ristorante.

Occorre cioè esaminare il titolo negoziale e verificare se le pattuizioni contrattuali disciplinano (consentendola o vietandola al comodatario) la stipula di un contratto di locazione di parte dell'immobile.

Qualora vi sia una previsione che vieta tale locazione parziale, l'ufficio giudiziario comodatario non ha alcun titolo per promuovere e gestire alcun tipo di procedura ad evidenza pubblica diretta alla concessione di servizi da svolgere all'interno dell'edificio.

7.5 Immobile di proprietà di terzi e utilizzato in virtù di contratti di locazione

Quando l'immobile adibito a ufficio giudiziario e nel quale va esercitato il servizio in concessione è di proprietà di terzi ed utilizzato in virtù di un contratto di locazione a titolo oneroso, **il canone di concessione dei locali sarà quantificato sulla base del canone di**

locazione corrisposto alla proprietà dell'immobile, calcolato sulla base dei metri quadrati asserviti al servizio.

Si specifica che è irrilevante se il proprietario è una pubblica Amministrazione o un privato. Per il resto, si applicano le stesse disposizioni di cui al § 7.3, ivi compreso l'onere di verificare, preventivamente, se l'avvio di tali attività sconti un vincolo contrattuale di autorizzazione da parte della proprietà dell'immobile se sia sufficiente la mera comunicazione, ovvero se ricorrano cause ostative al perfezionamento della concessione.

7.6 Svolgimento della procedura da parte di enti pubblici diversi

È possibile che la procedura finalizzata alla concessione di servizi sia svolta da un ente pubblico diverso dall'ufficio giudiziario che ha sede nell'edificio interessato.

Ad esempio, alcuni Comuni si sono resi disponibili alla gestione di tali procedure in luogo e per conto degli uffici giudiziari.

Questa sorta di delega a fungere da stazione appaltante ben può essere affidata al Comune, previa sottoscrizione di una convenzione o accordo, ai sensi dell'art. 15 legge 241/90, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia di proprietà demaniale o comunale o di proprietà di terzi (e utilizzato in virtù di contratti di locazione o comodato o altro).

Ne consegue che:

- a) la convenzione deve essere stipulata almeno un anno prima della scadenza del contratto in essere;
- b) la convenzione deve prevedere termini precisi e inderogabili per l'avvio (almeno 9 mesi prima della scadenza del contratto in essere) e la conclusione della procedura (non oltre un mese precedente la scadenza del contratto esistente);
- c) il canone dovrà essere versato dal concessionario all'Agenzia del Demanio (se l'immobile è di proprietà demaniale) o al Comune, o all'IBAN IT 59D 01000 03245 348 0 11 3530 03, che corrisponde al capitolo di entrata 3530 art. 3 (restituzioni e rimborsi) del Ministero della Giustizia (in tutti gli altri casi);
- d) non si può riconoscere alcun compenso a favore del Comune (o dell'ente pubblico che abbia dimostrato la disponibilità a svolgere la procedura in nome e per conto dell'ufficio giudiziario).

7.7 Competenza in caso di compresenza di più uffici giudiziari

Il servizio di bar e/o ristorazione è erogato, generalmente, a beneficio di dipendenti e utenti di più uffici giudiziari, e segnatamente di tutti quelli che hanno sede in uno stesso edificio.

Se nell'edificio in cui va attivato il servizio (bar, ristorazione, distributori automatici, ecc.) vi è la **compresenza di più uffici giudiziari**, la competenza ad eseguire tutto ciò che è previsto dal presente provvedimento va attribuita al presidente e al dirigente amministrativo della Corte di Appello (o del Tribunale, nelle sedi che non sono capoluogo di distretto: cfr. art. 3 dpr 133/2015).

Nei casi in cui il servizio di bar e/o ristorazione deve essere svolto in un **edificio utilizzato esclusivamente da un ufficio diverso da quello giudicante** (ad esempio: Procura della Repubblica, Tribunale dei Minorenni, Procura della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni, Tribunale di sorveglianza, ecc.), spetta al Capo dell'ufficio giudiziario e al dirigente amministrativo del medesimo ufficio porre in essere le attività necessarie per individuare l'impresa a cui aggiudicare la concessione del servizio.

Ovviamente, qualora in uno stesso edificio vi sia la sede sia del Tribunale dei minorenni che della relativa Procura della Repubblica, spetterà al presidente del Tribunale dei minorenni e al dirigente amministrativo del predetto ufficio giudiziario giudicante dare esecuzione a quanto disposto col presente provvedimento.

In ogni caso, è necessario che di ogni iniziativa (disdetta, predisposizione del capitolato, richiesta di quantificazione del canone, ecc.) la Conferenza permanente sia puntualmente informata.

7.8 Disdetta

Nel caso in cui si voglia concludere il rapporto contrattuale prima del termine naturale, ovvero non si abbia intenzione di procedere al rinnovo a scadenza (qualora previsto), sarà necessario dare formale disdetta al concessionario entro un termine di 6 mesi dal momento della conclusione del contratto, avendo cura di comunicare tale disdetta anche alla competente Agenzia del Demanio, che procederà alla disdetta del contratto accessorio di concessione dei locali.

Tale clausola dovrà essere inserita nell'ambito del contratto.

8. STIMA DEL VALORE DELLA CONCESSIONE

Al fine di anticipare e dirimere qualsiasi possibile confusione e fraintendimento, è bene chiarire preliminarmente che:

- a. con la locuzione “**valore della concessione**” (più correttamente, valore della procedura) si intende identificare il valore stimato della gara, in ragione del quale sarà determinata la procedura di selezione degli operatori da utilizzare, anche in ragione del superamento o meno della soglia di rilevanza comunitaria, attualmente stabilita in 5.358.000 euro, a mente dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 (cfr punto 8.1);
- b. con la locuzione “**canone di concessione del servizio**” si vuole identificare il costo che il concessionario dovrà (eventualmente, cioè se l'Amministrazione ha deciso in tal senso) sopportare quale contropartita all'attribuzione del diritto di erogare il servizio oggetto di concessione (cfr punto 8.2);
- c. con la locuzione “**canone di concessione dei locali**” (solitamente definito, soprattutto dall'Agenzia del Demanio, “canone di concessione”) si intende l'importo del canone di “concessione/locazione” da richiedere al concessionario del servizio per l'utilizzo delle aree messe a disposizione dall'Amministrazione per lo svolgimento dello stesso.

8.1 Determinazione del valore della concessione

Il valore di ogni singola concessione, ai fini di cui all'art. 35 comma 1, è costituito - di regola - dal fatturato totale generato dal precedente concessionario per l'erogazione dei servizi posti a bando, nel medesimo luogo di erogazione, per il periodo analogo a quello oggetto della nuova concessione in corso di affidamento, al netto dell'IVA.

Esempio						
Dati di gestione del concessionario uscente						
Anno	1	2	3	4	5	6
Fatturato in €	157.000	135.000	175.000	155.000	121.000	112.000

A parità di servizio svolto

Valore della concessione per anni 6: € 855.000

Valore della concessione per anni 3: € 388.000

In alternativa (anche qualora il fatturato abbia un andamento marcatamente crescente o decrescente) è possibile utilizzare il fatturato medio dell'ultimo periodo (tendenzialmente 3 anni) e moltiplicarlo per gli anni di durata della concessione.

Nel calcolo del valore di gara deve essere conteggiato anche il periodo dell'eventuale rinnovo, se tale possibilità è prevista dagli atti di gara.

Per evitare che in futuro l'ufficio giudiziario si continui a trovare nella impossibilità di acquisire i dati relativi al fatturato realizzato negli anni precedenti l'avvio della procedura per la nuova concessione di servizi, nel format è stato previsto l'obbligo del concessionario di fornire - a richiesta dell'ufficio - il bilancio, la dichiarazione dei redditi e una relazione che illustri i dati relativi all'attività svolta nell'anno solare precedente all'interno dell'edificio giudiziario e i risultati conseguiti (fatturato, costi, utili, ecc.).

La mancata comunicazione dei dati richiesti è da considerarsi inadempimento contrattuale, sanzionata con specifica penale.

La verifica dell'esatto adempimento di tale obbligo va posta a carico del DEC (Direttore dell'esecuzione contrattuale).

Nel caso in cui si stia procedendo alla concessione di un servizio mai svolto nella medesima struttura, ovvero svolto nei confronti di una platea di soggetti non omogenea o che abbia subito significative variazioni o, ancora, quando i dati del fatturato degli anni precedenti non sono disponibili, la quantificazione del valore dovrà seguire un metodo che garantisca la massima oggettività possibile.

In particolare, in relazione a quanto previsto dall'art. 167, comma 4, del Codice degli Appalti, sarà possibile elaborare un metodo di calcolo che tenga conto di parametri "numericamente apprezzabili" in grado di consentire una stima attendibile dei ricavi su base annua.

In particolare, a mero titolo di esemplificazione, sia per il servizio Bar che per quello di erogazione di alimenti e bevande a mezzo Distributori Automatici potranno essere utilizzati i seguenti parametri:

- valore numerico dell'utenza media giornaliera del Servizio, parametrato in misura percentuale sugli accessi giornalieri nell'edificio;
- prezzo medio di una consumazione o di un prodotto offerto;
- numero di giorni lavorativi annui;
- numero di anni previsti come durata della concessione (vanno inclusi anche gli anni del rinnovo, se tale possibilità è prevista nei documenti di gara).

Nei *format* annessi alla presente circolare, è riportato (a titolo esemplificativo) il metodo di calcolo utilizzato per l'affidamento della concessione del Bar presso la sede ministeriale.

Tale metodo, per comodità di consultazione, è riportato anche in questa sede:

Il fatturato annuo è stato stimato (FAS) in ragione dei seguenti criteri di calcolo:

- numero presenze medie giornaliere totali: Pm
- numero di presenze medie giornaliere che utilizzano il servizio bar o ristorazione: Pm/2 unità
- spesa media giornaliera pro-capite, € S;
- numero di gg. lavorativi annui: 250;
- fatturato annuale stimato: $FAS = "Pm/2" \times S \times 250$;
- fatturato stimato per i 6 anni di durata della concessione: $FAS \times 6$;
- Valore della concessione in caso di previsione di rinnovo = $FAS \times 6 \times 2$.

8.2 Determinazione del canone di concessione del servizio

In ragione della assoluta peculiarità di ciascun servizio da affidare in concessione, non è agevole delineare un metodo di calcolo standardizzato del valore della concessione del servizio.

Ciò nonostante, tale valore è da ritenersi connesso ai seguenti fattori:

- a. volume d'affari presumibile;
- b. bacino d'utenza potenziale;
- c. spazio sul quale sarà svolto il servizio (uno o più punti di erogazione);
- d. valore medio delle prestazioni/erogazioni.

Al fine di determinare un valore che non rischi di inficiare l'economicità della gestione del servizio in concessione è anche possibile quantificarlo in misura percentuale rispetto al

volume d'affari medio generato nell'ultimo triennio di esercizio, ovvero determinarlo in misura "minima", consentendo ai partecipanti alla gara di offrire un canone maggiorato, a cui potrà essere attribuito un punteggio aggiuntivo.

A latere, si evidenzia che qualora vengano posti a carico dell'affidatario gli oneri di adeguamento normativo dei locali e/o di allestimento degli stessi con arredi ed attrezzature, il pagamento del canone può ritenersi assolto, anche per l'intera durata del contratto.

Questa possibilità va però attentamente esaminata, perché va evitato il rischio che, a fronte dell'esecuzione di lavori di minima entità, l'aggiudicatario ottenga l'esonero dall'obbligo di versare il canone di concessione.

8.3 Determinazione del canone e degli oneri di gestione

Il canone di concessione dei locali (assimilabile ad un canone di locazione) corrisposto dal concessionario, stimato di norma su base annua, rappresenta il corrispettivo richiesto dallo Stato per l'uso del bene pubblico in cui il servizio viene erogato - sui criteri di quantificazione del canone, si è già detto ai §§ 7.2 e ss.

Per quanto riguarda le **utenze** (energia elettrica, riscaldamento, gas, acqua), il relativo costo deve essere posto a carico del concessionario con una delle seguenti modalità:

a. installazione di contatori dedicati e voltura della relativa utenza a inizio contratto.

Vantaggi: gestione e pagamento diretto dell'utenza da parte del concessionario con esclusione di qualsiasi obbligo, anche di verifica, da parte dell'Amministrazione; eliminazione dei rischi di contenzioso;

Svantaggi: costo iniziale di adeguamento/frazionamento degli impianti;

b. installazione di contatori a defalco con riaddebito della quota di competenza, a rimborso degli oneri pagati in bolletta dall'Amministrazione.

Vantaggi: l'addebito al concessionario dei costi effettivi di tutte le utenze (acqua, luce, gas e riscaldamento ecc.) utilizzate;

Svantaggi: onere per la Stazione Appaltante di verifica periodica (anche mensile) dei singoli consumi, determinazione dei costi e addebito degli stessi, con riscossione sul conto di tesoreria;

c. su base forfettaria, da quantificarsi sulla base del trend storico e/o attraverso l'analisi delle schede tecniche delle attrezzature e dei macchinari utilizzati, ovvero attraverso un bilanciamento dei due metodi di quantificazione.

Vantaggi: la quantificazione predeterminata a "forfait" esclude qualsiasi controllo e/o verifica da parte della Stazione Appaltante e consente in fase di gara la formulazione di offerte che tengano conto dei costi in misura certa; non richiede alcuna attività di verifica e quantificazione periodica dei consumi effettivi, né di calcolo dei relativi oneri;

Svantaggi: la quantificazione esula dei consumi effettivi e potrebbe – se non adeguatamente quantificata – non coprire i costi effettivi delle utenze utilizzate.

La scelta di una delle predette soluzioni è rimessa all'ufficio giudiziario. Si precisa, però, che la soluzione di cui al punto a) sarebbe da preferire al fine di evitare il possibile contenzioso per il recupero delle spese inerenti i consumi.

Le attività di pulizia e sanificazione dei locali in uso al concessionario dovranno essere poste sempre a suo carico.

9. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata delle singole concessioni è determinata nel bando di gara ed è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa.

Per consentire il recupero degli investimenti effettuati, appare tendenzialmente congrua la durata di 6 anni.

Nel capitolato può essere prevista la **possibilità di rinnovare il contratto per un periodo non superiore ad ulteriori 6 anni, purchè il rinnovo non sia automatico, bensì frutto di una esplicita volontà dell'ufficio giudiziario.**

È opportuno che tale decisione sia preceduta da un sondaggio tra gli utenti del servizio oggetto di concessione **sul livello di soddisfazione** del servizio reso dal concessionario.

10. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (EVIDENZA PUBBLICA)

Al fine di procedere alla scelta della procedura di gara per l'affidamento del Servizio, ai sensi degli artt. 30 e 35, comma 1, lett. a) del Codice, il valore di riferimento ai fini dell'individuazione della soglia comunitaria è di € 5.382.000, superato il quale è necessario eseguire la **ordinaria procedura della gara aperta.**

Se nel capitolato si prevede la possibilità di rinnovo automatico, ai fini della verifica del superamento della soglia comunitaria si deve contenere del periodo massimo: va, cioè, incluso anche il periodo del rinnovo.

Nel caso in cui il valore della concessione del servizio sia inferiore alla soglia comunitaria, l'ufficio potrà fare ricorso alla **procedura negoziata senza bando.**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 che ha imposto l'**obbligo** alla Pubblica Amministrazione di procedere con l'avvio delle procedure di gara **esclusivamente in via telematica**, si richiama la possibilità per gli Uffici Giudiziari di far riferimento alle piattaforme AcquistinretePA – attraverso la dedicata sezione “Gare per concessioni”.

Si suggerisce l'utilizzo di un **avviso di manifestazione di interesse**, a cui far seguire l'inoltro degli **inviti a presentare offerta**, in modo da garantire la massima trasparenza della procedura e la più ampia partecipazione possibile, riducendo il margine di discrezionalità in capo alla stazione appaltante nella scelta degli interlocutori da invitare.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle procedure in argomento da parte degli uffici sono stati elaborati dei Format di riferimento, disponibili sulla pagina web del SIGEG indicata al § 4 che precede.

10.1 Criterio di aggiudicazione

Il Servizio potrà essere affidato sia con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sia con quello del **prezzo più basso**, quest'ultimo quando il servizio oggetto di affidamento non presenta particolari complessità.

A titolo esemplificativo, si ritiene di poter suggerire il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio Bar e quello del prezzo più basso nel caso della distribuzione di alimenti e bevande a mezzo distributori elettronici.

Nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si evidenzia che ai sensi dell'art. 144, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la valutazione dell'offerta tecnica dovrà tenere conto di fattori quali la **qualità dei generi alimentari** con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy.

Ulteriore elemento di valutazione delle singole offerte è inoltre il **rispetto dei Criteri Ambientali Minimi**, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento al D.M. del 20 marzo 2020, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato apposite prescrizioni, volte alla tutela dell'ambiente, afferenti al “Servizio di ristorazione collettiva” e alla fornitura di “derrate alimentari”.

Nel caso in cui il **criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, la selezione dell'operatore economico aggiudicatario deve necessariamente essere effettuata da una apposita **Commissione aggiudicatrice**, che dovrà essere **nominata**

dall'ufficio giudiziario **successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte**. La Commissione dovrà essere composta da tre o cinque membri.

I componenti della Commissione aggiudicatrice potranno essere nominati tra gli interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Questi, però, non devono aver svolto né potranno svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

La Commissione aggiudicatrice dovrà procedere con:

- **La valutazione della documentazione amministrativa richiesta nel bando, in seduta pubblica.** Nel caso in cui la commissione dovesse rilevare la carenza della documentazione potrà attivare il c.d. "soccorso istruttorio" (art. 83 c. 9 del DLGS 50/2016), concedendo un termine massimo di 10 giorni all'operatore economico per sanare l'eventuale documentazione mancante o incompleta;
- **La valutazione dell'offerta tecnica, in seduta riservata.** La Commissione, esaminate le offerte, assegnerà i punteggi tecnici ad ogni offerta sulla base dei criteri contenuti nel bando;
- **La valutazione dell'offerta economica, in seduta pubblica.** La Commissione dovrà comunicare i punteggi assegnati alle offerte tecniche e procedere alla valutazione delle offerte economiche sulla base del criterio riportato nel bando. Nel caso in cui ricorrano eventuali anomalie dell'offerta procede ai sensi dell'art. 97 del dLgs 50/2016.

Fermo restando che per gli ulteriori dettagli operativi sulla procedura è disponibile il Vademecum elaborato da questa Direzione generale e disponibile sulla predetta pagina web del SIGEG, si riportano, di seguito, alcuni elementi differenziali utilizzabili nella valutazione qualitativa del servizio:

- Aspetti quantitativi e qualitativi della forza lavoro impiegata;
- Aspetti quantitativi e qualitativi delle attrezzature utilizzate;
- Layout degli arredi e delle attrezzature;
- Possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO;
- Offerta merceologica;
- Soluzioni migliorative.

11. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Come già esposto in precedenza, non è necessaria alcuna autorizzazione per avviare le procedure per l'affidamento delle concessioni di servizi.

L'ufficio dovrà avviare la procedura adottando una apposita determina, utilizzando il modello inserito nella citata cartella del portale SIGEG.

Si richiama l'attenzione degli uffici ad una attenta gestione di tali procedure, la cui attivazione non può prescindere da un controllo preventivo della situazione contrattuale in cui versa l'immobile presso il quale i servizi in concessione dovranno essere svolti.

12. REGOLAMENTAZIONE DELLE SITUAZIONI DI FATTO

12.1 Presenza di un gestore del servizio alla sede

Ferma la titolarità decisionale del singolo ufficio giudiziario, in qualità di Stazione Appaltante, circa la gestione delle eventuali situazioni già esistenti, è il caso di rilevare che in presenza di un fornitore del servizio con contratto scaduto ovvero *sine titulo*, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione del servizio è possibile consentirne la prosecuzione fino all'aggiudicazione della nuova concessione, che dovrà comunque essere perfezionata in esito ad una procedura di selezione del contraente.

Va rispettato il **fondamentale principio di rotazione**.

Come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, al paragrafo 3.7, la **deroga al principio di rotazione** potrà avvenire solo in casi eccezionali, in presenza di una reale e fondata motivazione. L'ufficio giudiziario potrà motivare tale scelta con la particolare struttura del

mercato o con una riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e con la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

12.2 Trasferimento di sede

Se l'immobile adibito a ufficio giudiziario, nel quale va esercitato il servizio in concessione, è condotto in locazione e il relativo contratto è in scadenza, la stazione appaltante potrà – anche in caso di trasferimento dell'ufficio giudiziario nel breve periodo – dare avvio alla procedura per l'aggiudicazione della nuova concessione.

In tal caso, però, il contratto sottoscritto dovrà avere una durata commisurata alla possibile permanenza dell'ufficio nell'immobile e prevedere l'inserimento di una clausola che consenta all'amministrazione di permanere nella titolarità della concessione prevedendo:

- a. la prosecuzione del servizio nella nuova sede, salvo il diritto di rimodulare gli importi del canone di concessione dei locali, in ragione dei nuovi spazi in affidamento;
- b. la facoltà di recesso in capo al concessionario qualora il trasferimento del servizio in altra sede, a causa degli eventuali ulteriori nuovi costi, non consentano uno svolgimento del servizio economicamente sostenibile.

Anche in tali casi si richiama alla massima trasparenza possibile in sede di redazione degli atti di gara, tale principio è fondamentale anche al fine di ridurre il contenzioso: qualora l'amministrazione eserciti una facoltà che si è riservata nell'ambito del bando e della quale il concorrente aggiudicatario era già consapevole (implicitamente accettata con la formulazione dell'offerta) i rischi di ricorso saranno sensibilmente ridotti.

13. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016.

I contratti di concessione di servizi di somministrazione di alimenti e bevande svolti mediante gestione, congiunta o disgiunta, di bar interni e di distributori automatici non prevedono, ad oggi, il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

Ciò in virtù di quanto stabilito dalla Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 15/2019, che ha disatteso alcune pronunce che invece, in via interpretativa, avevano ritenuto applicabile l'art. 113 codice appalti anche alle concessioni di servizi.

Allo stato questa posizione giurisprudenziale deve ritenersi consolidata, anche in considerazione della recente deliberazione n. 176/2020/PAR sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia.

14. DEC

La nomina del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale è a cura della Stazione Appaltante, che - alla luce della particolare natura delle concessioni e dei relativi servizi in argomento, imprescindibilmente legati agli immobili sede degli uffici giudiziari - può essere individuato nell'ambito dell'ufficio del Consegnatario.

Le funzioni del Direttore dell'Esecuzione (DEC) sono definite da una Linea Guida ANAC specifica:

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/ANACdocs/Attivita/RegolazioneContratti/Proposta%20iniziale_Direttore%20esecuzione.pdf

Il Direttore dell'Esecuzione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni

contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Per quanto riguarda più nello specifico l'affidamento in concessione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande, al Direttore dell'Esecuzione sono affidati i seguenti compiti:

A. Gestione della fase di avvio e cessazione del servizio

Esemplificativamente:

- ✓ sovrintende, per conto dell'Amministrazione, le attività di consegna dei locali e del loro eventuale allestimento, fornendo all'impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie;
- ✓ redige apposito verbale firmato anche dall'impresa affidataria, nel quale sono indicati le aree e gli eventuali ambienti dove si svolgerà l'attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività;
- ✓ sovrintende, per conto dell'Amministrazione, la fase di riconsegna dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione al momento della cessazione del contratto, verificandone lo stato di pulizia, di conservazione e manutenzione, nonché il loro eventuale ripristino, dandone atto, in contraddittorio con il Concessionario, mediante processo verbale;
- ✓ cura le operazioni di passaggio di gestione tra l'impresa cessante e quella subentrante alla scadenza della concessione;
- ✓ verifica il rispetto dei tempi di avvio del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria;
- ✓ richiede per conto della stazione appaltante copia della documentazione contabile e fiscale e qualsiasi altro documento relativo alla gestione del personale prevista dal contratto, anche al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 167 d. lgs. 50/2016;

B. Controllo e vigilanza sull'esecuzione del servizio

Esemplificativamente:

- ✓ controlla periodicamente la corretta conservazione degli alimenti e dei prodotti oggetto di somministrazione, verificandone le scadenze, le etichettature, le date di congelamento (in caso di utilizzo di prodotti surgelati), ecc.
- ✓ controlla la corretta esposizione del listino prezzi e della rispondenza dei prezzi praticati con quelli offerti in sede di aggiudicazione;
- ✓ verifica la corretta esposizione e visibilità della lista degli allergeni contenuti nei prodotti ed alimenti somministrati, in modo che la clientela abbia una informazione precisa e puntuale, nonché la presenza di prodotti e pietanze per intolleranti ed allergici;
- ✓ riceve e custodisce la documentazione in materia igienico sanitaria richiesta dagli atti di gara (manuale HACCP, tracciabilità della filiera, la provenienza dei prodotti, ecc.), eventuali autorizzazioni e licenze, documentazione inerente il personale, il piano di sicurezza o qualsiasi altra documentazione richiesta dalla normativa di settore o dagli atti di gara;
- ✓ verifica il rispetto, da parte del personale dell'impresa, delle prescrizioni igienico-sanitarie, il rapporto con l'utente (cortesia, disponibilità), la professionalità e la velocità nella gestione del servizio;

- ✓ verifica la regolarità dei pagamenti, da parte dell'impresa affidataria, dei canoni concessori (del servizio e/o degli spazi), del rimborso forfettario delle utenze, richiedendo e custodendo copia delle ricevute di pagamento;
- ✓ esegue controlli sul rispetto del menù previsto, la presenza delle pietanze previste dal menù sino al termine del servizio, i tempi di attesa per la somministrazione delle bevande e degli alimenti, il rispetto degli orari di apertura e chiusura dei locali, lo stato di manutenzione dei locali, dei macchinari, delle attrezzature, degli arredi, ecc.
- ✓ con cadenza periodica, rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, verifica, con ausilio di personale specializzato, il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie in tutti i locali e spazi utilizzati per il servizio, la qualità dei prodotti, delle derrate alimentari, la loro etichettatura (con particolare riferimento alle carni), la presenza dei prodotti BIO, DOC, IGP, etc., la corretta modalità di conservazione delle bevande e degli alimenti nei magazzini e nelle celle frigorifere, verifica la regolare conservazione delle vaschette contenenti le porzioni dei pasti preparati;
- ✓ predispone apposito questionario di gradimento da sottoporre all'utenza per verificare il grado di soddisfazione rispetto al servizio erogato dal concessionario.

C. Impulso in ordine alle contestazioni insorte sulle modalità di esecuzione del servizio
Esemplificativamente:

- ✓ raccoglie eventuali contestazioni, da parte degli utenti, in ordine a specifiche inefficienze del servizio, che trasmette al RUP per i provvedimenti più opportuni;
- ✓ relaziona periodicamente al RUP sull'andamento del servizio, riportando eventuali esiti delle verifiche effettuate in esecuzione del suo potere di controllo e vigilanza ed in contraddittorio con il rappresentante dell'impresa affidataria;
- ✓ predispone e mette a disposizione dell'utenza un registro dei reclami dove il singolo fruitore può riportare problematiche inerenti il servizio, verificandone periodicamente le annotazioni;

D. Gestione ed istruzione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dell'Esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

15. CIG

Il CIG (Codice Identificativo Gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell'ANAC. Esso svolge tre principali funzioni:

- obbligo di pubblicazione (trasparenza) verso ANAC;
- contribuzione di gara verso ANAC;
- tracciabilità dei flussi finanziari.

Il RUP, prima dell'avvio della procedura di affidamento, dovrà richiedere il CIG in modalità SIMOG acquisibile sul portale ANAC al seguente link:

<https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/checkAuthentication>

Per l'utilizzo del Simog si rimanda alla guida presente sul sito ANAC.

<https://www.anticorruzione.it/-/sistema-informativo-monitoraggio-gare-simog-?redirect=%2Fper-le-amministrazioni-pubbliche>

Il CIG dovrà essere riportato in ogni documento allegato alla procedura di affidamento (Bando, disciplinare, capitolato ecc.).

16. REVISIONE, AGGIORNAMENTI E CHIARIMENTI

Analogamente a quanto rappresentato nell'ambito del Vademecum sulle procedure di gara, anche la presente circolare – da intendersi come un approfondimento tematico del citato documento - sarà oggetto di revisione periodica e di aggiornamento, in conformità alle future evoluzioni normative.

Qualsiasi richiesta di chiarimenti o di approfondimenti potrà essere inviata alla mail:

infogare.dgrisorse@giustizia.it

con le modalità indicate nella relativa circolare istitutiva.

Con la presente circolare, si revoca quella n. 199933 del 04.10.2021.

Chiedo ai Capi degli uffici in indirizzo di diramare la presente circolare agli uffici dei rispettivi distretti.

Roma, 04.05.2022

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Orlando